

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/1999 il Comune di Cattolica ha approvato l'accordo di programma per la realizzazione di un'autostazione-Bus Terminal, mediante affidamento in concessione dei lavori di costruzione e gestione;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 12.4.2000, esecutiva, veniva approvato il relativo progetto esecutivo,redatto dall'Arch. Fabbri Daniele, dirigente del settore urbanistica, denominato "Bus Terminal";
- che con deliberazione consiliare n. 86 del 27.12.2001, esecutiva, veniva stabilito di realizzare il predetto intervento mediante concessione di costruzione e gestione, approvando,quale atto di indirizzo il relativo avviso di licitazione privata;
- che dopo aver indetto l'appalto per l'affidamento in concessione dei lavori di costruzione e gestione dell'autostazione terminal nonchè della gestione di parcheggi e posti auto pubblici nel Comune di Cattolica, con il metodo della licitazione privata, la CO.PAR.FIN. S.p.A. risultava aggiudicataria provvisoria;
- che la Giunta Comunale del Comune di Cattolica, con delibera n. 145 del 30.12.2002, esecutiva, disponeva

l'aggiudicazione definitiva della concessione alla CO.PAR.FIN. S.p.A.;

- che in data 26.11.2002 con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Cattolica rep. n. 19514 veniva stipulata la relativa convenzione tra il Comune e la CO.PAR.FIN. S.p.A., quale aggiudicataria della concessione;

- che la società CO.PAR.FIN. S.p.A., aggiudicataria, ha provveduto, come previsto dal bando, a costituire la società concessionaria della costruzione e gestione dell'intervento, denominata Cattolica Park s.r.l.;

- che in data 3/12/2002, con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Cattolica, rep. n. 19516 veniva stipulata la relativa convenzione tra il Comune e la Soc. Cattolica Park s.r.l., quale aggiudicataria della concessione;

Vista la nota prot. n. 10349 del 05/10/2005 a firma del Dirigente Settore Urbanistica con la quale si richiedeva alla Cattolica Park s.r.l. di fornire a questa Amministrazione le informazioni, adeguatamente documentate, in ordine:

- 1) alla struttura ed alla composizione societaria della ditta concessionaria Cattolica Park s.r.l. dalla data della sua costituzione ad oggi;
- 2) al possesso dei requisiti di qualificazione (attestazione SOA) per la realizzazione delle opere in capo alla ditta concessionaria Cattolica Park s.r.l. (per le opere eseguite direttamente) ed in capo agli eventuali soggetti intervenuti nella realizzazione dei manufatti e degli impianti (ai sensi dell'art. 9 della Convenzione), con riferimento al periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori ad oggi;

Vista la comunicazione della Cattolica Park s.r.l. del 07/10/2005 pervenuta in data 08/10/2005, prot. n. 10497;

Vista la successiva comunicazione della Cattolica Park s.r.l. del 18/10/2005 consegnata a mano dalla concessionaria ed acquisita dal collaudatore in corso d'opera nella riunione svoltasi in pari data come attestato dal relativo verbale sottoscritto;

Vista la nota prot. n. 10497 del 12/10/2005 indirizzata alla GE.CO. Park s.n.c. a firma del Dirigente Settore Urbanistica;

Viste la determinazione dirigenziale Settore Servizi Finanziari-Contratti n. 187 del 24/03/2005, la comunicazione della Cattolica Park s.r.l. del 03/05/2005 pervenuta in pari data e la comunicazione del Dirigente Settore Finanziari-Contratti del 05/11/2005, dalle quali emerge che in relazione al credito complessivo di Euro 340.028,58 vantato dal Comune di Cattolica a titolo di prezzo di cessione dei diritti di superficie ed a titolo di canone per la gestione dei parcheggi per gli anni 2003 e 2004, la società concessionaria risulta ad oggi debitrice della somma di Euro 190.028,58, in violazione dei termini contrattualmente previsti e concordati;

Viste le note prot. n. 7945 del 13/07/2005 e prot. n. 9335 del 31/08/2005 a firma del Dirigente Settore Finanziari-Contratti con cui si contestava alla società concessionaria la violazione dell'art. 5, comma 2, del contratto rep. int. n. 2 del 07/06/2005 in relazione al cattivo funzionamento dei parcometri ed alla omessa verifica della funzionalità e della manutenzine delle apparecchiature installate, formalizzando la richiesta di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione Comunale per l'importo di Euro 76.720,00;

Vista la comunicazione della Cattolica Park s.r.l. del 02/09/2005 pervenuta in data 06/09/2005 e la

successiva nota del Dirigente Settore Finanziari-Contratti prot. n. 9693 del 14/09/2005;

Vista la nota a firma del Dirigente Settore Urbanistica in data 07/11/2005 con la quale si è comunicato alla Cattolica Park s.r.l. ed alla GE.CO. Park s.n.c. l'attivazione del procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza o risoluzione dei contratti in oggetto e l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti e contestualmente, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, nn. 1 e 8 del contratto rep. n. 19516 del 03/12/2002, si è formulata formale diffida ad adempiere entro il giorno 07/12/2005;

Visto il parere legale dell'Avvocatura Civica prot. n. 20/05 del 29/11/2005;

Vista la nota della Cattolica Park s.r.l. in data 30/11/2005 pervenuta il 1/12/2005, prot. n. 12506 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione n. 155 del 06/12/2005 con la quale la Giunta Comunale, ritenuta l'opportunità di stabilire linee di indirizzo per la gestione del rapporto contrattuale in corso di svolgimento tra il Comune di Cattolica e la società concessionaria, sale e riservate le attribuzioni in capo al competente dirigente in ordine agli atti di gestione dello stesso, ha espresso l'indirizzo secondo il quale la gestione del rapporto contrattuale con la società concessionaria, nel limite della discrezionalità nella ponderazione degli interessi pubblici, dovrà essere svolta valorizzando l'interesse dell'Amministrazione concedente a preservare il rapporto in corso di svolgimento per le ragioni indicate in premessa, riservando a separato atto del competente Dirigente la conclusione dei procedimenti amministrativi attivati di cui all'oggetto;

Visto il nulla osta alla cessione d'azienda, emesso in data 07/12/2005, dal Responsabile del Procedimento;

Accertato che in data 06/12/2005, 18/01/2006 e 25/01/2006 la società concessionaria ha versato a mezzo bonifici bancari a favore del Comune concedente la complessiva somma di Euro 190.028,58, a saldo del residuo credito vantato da questa Amministrazione a titolo di prezzo di cessione dei diritti di superficie ed a titolo di canone per la gestione dei parcheggi per gli anni 2003 e 2004;

Vista la comunicazione a firma dei legali rappresentanti della Cattolica Park s.r.l. e della GE.CO. Park s.r.l. in data 24/01/2006 con la quale, in relazione al canone ed al contenzioso relativo al cattivo funzionamento dei parcometri nell'estate 2005, si è richiesto con urgenza un incontro con l'Amministrazione Comunale al fine di concordare tutte le condizioni e le modalità per regolarizzare il rapporto, anche alla luce delle modifiche richieste, in via temporanea e/o definitiva, nella gestione dei parcheggi a pagamento nello spirito dell'art. 7, comma 4, della convenzione;

Visto il contratto di cessione di ramo d'azienda a rogito Notaio Dott. Paolo Efcio Anedda Angioy del 04/01/2006 tra la Cattolica Park s.r.l. e la GE.CO. Park s.r.l. ed in particolare l'art. 3 dello stesso che prevede l'accollo da parte della società concessionaria dei debiti afferenti al ramo d'azienda ceduta anche in relazione all'esposizione debitoria residua nei confronti del Comune di Cattolica per un ammontare di Euro 390.031,00;

Considerato che in relazione alla cessione di ramo aziendale intercorsa in data 30/10/2003 tra la società CO.PAR.FIN S.p.A. e la CO.IN. s.r.l. è stato precedentemente rilasciato il relativo nulla-osta con atto prot. n. 11739 del 26/11/2005, con conseguente successione nel contratto ai sensi dell'art. 2558 Codice Civile;

Ritenuto che in relazione alle operazioni di cessione di quote sociali effettuate in data 06/07/2004 (cessione CO.IN. s.r.l. ai sigg.ri Buini Giovanni e Fioroni Alessio), in data 13/05/2005 (cessione Fioroni Alessio a CO.IN. s.r.l.) ed in data 11/08/2005 (cessione CO.IN. s.r.l. a sig. Buini Giovanni) la ipotetica violazione degli obblighi comunicativi di cui all'art. 10-sexies, comma 11, L. 31/05/1965, n. 575 e si cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187, in mancanza di sanzioni espressamente previste dalla legge e valutata nel contesto degli obblighi nascenti dal contratto, possa configurare tutt'al più un inadempimento contrattuale rispetto ad una prestazione di carattere "accessorio" che, in assenza di espresse previsioni contrattuali, non pare potersi valutare come "grave inadempimento" legittimante la risoluzione del contratto;

Considerato che, per quanto attiene alla questione del possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dell'opera, non risulta alcuna violazione delle norme di legge e di contratto;

Ritenuto che, per quanto attiene alla questione del possesso dei requisiti per la gestione del servizio, pur essendo emerso che in una certa fase del rapporto la società concessionaria sia rimasta priva degli stessi, il carattere soltanto temporaneo dell'inadempimento ed il permanere dell'interesse dell'Amministrazione concedente alla prosecuzione del rapporto contrattuale, inducano a ritenere non percorribile un'ipotesi di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile o per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, concordando con le indicazioni generali espresse nel citato parere legale dell'Avvocatura Civica del 29/11/2005;

Considerate altresì, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici sottesi alla scelta di interrompere o salvaguardare il rapporto contrattuale, le rilevanti conseguenze di ordine economico-patrimoniale che un eventuale risoluzione del contratto produrrebbe a termini dell'art. 16 della Convenzione;

Considerato che, nonostante il pagamento effettuato dalla società concessionaria sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere del 07/11/2005, l'Amministrazione ben possa rinunciare anche a posteriori ad avvalersi dell'effetto risolutivo ad esso connesso, avuto riguardo all'interesse prevalente alla prosecuzione del rapporto;

Ritenuto che il procedimento in oggetto possa essere concluso anche in pendenza della definizione della richiesta risarcitoria relativa al cattivo funzionamento dei parcheggi ed alla omessa verifica della funzionalità e della manutenzione delle apparecchiature installate riscontrate nell'estate 2005 e senza alcuna rinuncia alle relative pretese dell'Amministrazione Comunale, trattandosi di questioni che necessitano di un adeguato approfondimento da valutare contestualmente alle richieste della società concessionaria di riduzione del canone per le modifiche apportate alla gestione dei parcheggi;

Ritenuto in definitiva che, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto sopra evidenziate, nel complessivo e comparativo giudizio di ponderazione degli interessi pubblici prevalgono nel caso di specie quelli alla conservazione del rapporto contrattuale in essere;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) relativo alle funzioni, competenze ed attribuzioni dei Dirigenti del Comune;

D E T E R M I N A

1) - di archiviare il procedimento avviato con nota in data 07/11/2005 per la verifica della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza o risoluzione dei contratti in oggetto e l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti, con illimitata salvezza e senza alcuna rinuncia ai diritti dell'Amministrazione Comunale relativi al risarcimento del danno per il cattivo funzionamento dei parcheggi e l'omessa verifica della funzionalità e della manutenzione delle apparecchiature installate riscontrate nell'estate 2005 ed ad ogni diritto relativo al rapporto contrattuale estraneo al presente procedimento;

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI
UN'AUTOSTAZIONE TERMINAL NEL COMUNE DI CATTOLICA (REP.N.19516
DEL 03.12.2002) E SUCCESSIVO CONTRATTO REP.INT.N.2 DEL 07.06.2005
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE A PARCHEGGIO

- PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO

DEL32538/ASD-DEL Determina D. n. 74 del 08.02.2006 pag.
